Addì, 19 ottobre 2026, in Roma

VERBALE DI ACCORDO

tra

ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Premesso:

- che l'art. 8 del d. lgs. n. 252/2005, in materia di finanziamento delle forme pensionistiche complementari, al comma 2 dispone che *"Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono, in modo automatico o esplicito, ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g)* **[tra cui i fondi pensione negoziali]** *e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali […]. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale"*;

- che l'art. 14 del medesimo d. lgs., al comma 6, dispone che *"Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. […] In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"*. L'ultimo periodo del comma 6 è stato così modificato dalla legge di bilancio 2026 e tale modifica troverà applicazione dal 31 ottobre 2026 (art. 29 co. 11-bis del DL n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2026);

- che il 26 maggio 2026 Confindustria, Confartigianato, CNA, Casartigiani e altre Associazioni datoriali confederali hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un Avviso Comune sul ruolo della contrattazione collettiva nel sistema di welfare nazionale, con specifico riferimento al tema della previdenza complementare;

- che, in considerazione delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026 al citato comma 6 dell'art. 14 del d. lgs. n. 252/2005, nell'Avviso Comune è previsto, tra l'altro, quanto segue:

    - ✓ *"Le Organizzazioni sottoscriventi ritengono che la volontà negoziale e la sua autonomia, espresse nei contratti collettivi vigenti, debbano essere attentamente preservate nella misura in cui riconoscono che il contributo datoriale è destinato al fondo negoziale di riferimento e non ad altra forma di previdenza integrativa privata.*
      Le Parti rimarcano infatti che il contributo datoriale - previsto dai CCNL nell'ambito delle funzioni proprie della contrattazione collettiva - è destinato a finanziare strumenti che sono espressione del sistema delle relazioni industriali/sindacali ed è, per questo, frutto di un equilibrio contrattuale complessivo tra le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e le parti datoriali. Il tentativo di messa in discussione di questo principio e una eventuale pretesa di libera portabilità anche al di fuori del modello contrattuale, non solo incide sull'autonomia contrattuale collettiva ma, cosa ben più grave, mette in discussione la funzione oggi assegnata ai fondi pensione

negoziali, quale secondo pilastro di un sistema che vede nella previdenza complementare una necessaria forma di integrazione e di sussidiarietà.
Le Parti ritengono che la ratio del combinato disposto dell'art. 8, commi 1 e 2 e dell'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 252/2005, anche nella versione novellata, unitamente al principio dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi, sia di legare la destinazione del contributo del datore di lavoro, in fase di trasferimento, ai soli fondi pensione di natura negoziale e che, pertanto, una diversa destinazione, semmai, dovrebbe essere individuata dal CCNL di riferimento, quale fonte istitutiva del contributo di cui si tratta."

- ✓ *"In questo contesto, la pretesa di una "portabilità" automatica del contributo datoriale ad un fondo aperto e ad un PIP, lungi dal creare condizioni di parità e competitività tra le diverse forme complementari, negoziali e aperte, darebbe luogo ad una obiettiva discriminazione dei fondi negoziali che, com'è noto, non possono ricevere iscrizioni provenienti da ambiti diversi da quello contrattualmente definito (per questo sono anche definiti "chiusi"), sono associazioni senza scopo di lucro che, su mandato dei lavoratori, esercitano le scelte migliori per garantire la proficua gestione del capitale previdenziale con significative differenze di costo e di impatto sul montante finale, mentre i Fondi Aperti e i Pip sono forme di mercato."*;

Visti gli accordi sottoscritti dalle Parti,
quali Parti istitutive del Fondo pensione negoziale di categoria Prevedi,
e in particolare:

- Accordi del 9 aprile 2001 e del 3 ottobre 2001;
- Accordo del 19 aprile 2010;
- Accordo del 18 novembre 2014;
- Art. 97 del CCNL Ance (Testo Coordinato) e art. 92 del CCNL Artigiani (Testo coordinato);

le Parti stesse ribadiscono quanto segue:

Fatto salvo quanto previsto in merito al conferimento del TFR, i contributi da versare al Fondo Prevedi per i lavoratori iscritti sono:

- contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, di importo pari a 10 euro mensili al parametro 100, secondo i criteri stabiliti dall'accordo del 13 gennaio 2015 e alle condizioni previste dagli accordi del 4 luglio e del 15 luglio 2025;
- contributo di importo pari all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del lavoratore (su base volontaria);
- contributo di importo pari all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del datore di lavoro, dovuto esclusivamente nel caso in cui il lavoratore versi al Fondo Prevedi il contributo a proprio carico di cui sopra.

Con riferimento al contributo contrattuale, le Parti ribadiscono quanto già concordato nei rispettivi CCNL e nell'accordo del 18 novembre 2014, incluso, tra l'altro, quanto segue:

- per i lavoratori non già aderenti al Fondo Prevedi, il versamento del contributo contrattuale determina l'iscrizione al Fondo stesso;

- ciascun lavoratore rimane libero di destinare al Fondo Prevedi versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale, secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive del Fondo, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro (contributo dell'1% di cui sopra);

- il contributo contrattuale al Fondo Prevedi non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto a uno dei due CCNL di riferimento sopra citati;

- il contributo contrattuale *maturando* non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dal Fondo Prevedi;

- la posizione individuale maturata presso il Fondo Prevedi, comprensiva del contributo contrattuale *maturato e già versato* presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Prevedi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Con riferimento al contributo dell'1%, le Parti ribadiscono che l'obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Prevedi che versino a quest'ultimo il contributo a proprio carico. Di conseguenza, tale contributo non è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore aderisca ad una forma pensionistica complementare diversa da quella contrattuale di riferimento (ossia diversa dal Fondo Prevedi).

Le Parti ribadiscono, infine, che la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili/Edilcasse.

Resta fermo quanto stabilito dalle sottoscriventi Parti firmatarie nell'accordo del 27 aprile 2018 relativamente ai Fondi pensione negoziali territoriali Fopadiva (oggi Fondemain), Laborfonds e Solidarietà Veneto.

*****

Le Parti ribadiscono, altresì, che il "bonus contributivo dell'1%", introdotto dall'accordo del 21 settembre 2023 e prorogato dall'accordo dell'8 ottobre 2025, spetta esclusivamente agli operai iscritti al Fondo Prevedi che versino a quest'ultimo il contributo a proprio carico. Le Parti si danno atto che tale bonus contributivo, erogato dalla CNCE a valere sulle risorse del Fondo nazionale Prepensionamento, non rientra tra i contributi a carico del datore di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE

ANAEPA CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI EDILIZIA

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL